

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista  
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n.5  
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista  
Carlo Mion – dottore commercialista

e-mail: [info@bordignonassociati.it](mailto:info@bordignonassociati.it)  
[www.bordignonassociati.it](http://www.bordignonassociati.it)

Debora Vesco - dottore  
Daniele Pagliarin - dottore

c.f. e p.i. 03649720277  
Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

## **MANOVRA ESTIVA**

### **E**

## **COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST**

Con la pubblicazione sul S.O. n. 114 alla G.U. 31.5.2010, n. 125 è entrato in vigore il DL 31.5.2010, n. 78, c.d. “Manovra correttiva 2010” che introduce “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Come di consueto si ritiene utile esporre le principali novità di interesse generale. Tali indicazioni non sono da considerarsi esaustive e sufficienti per poter adottare decisioni, né possono sostituirsi alla consulenza professionale. Si consiglia pertanto di rivolgersi direttamente allo studio per esaminare in modo concreto l'applicazione della normativa fiscale al caso specifico della Vostra società. Lo Studio Bordignon Associati non può pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni prese utilizzando la presente circolare.

### **DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI (art. 19, commi da 14 a 16)**

Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane, a decorrere dal prossimo 1.7.2010:

- il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

- è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile.

Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l'indicazione dei dati catastali degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell'imposta).

### **LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (art. 20)**

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, dalla soglia attuale di € 12.500, è portato a € 5.000. Da ciò consegue quindi che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

### **COMUNICAZIONI OPERAZIONI "RILEVANTI" (SOPRA € 3.000)**

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

### **REDDITOMETRO (art. 22)**

Con riferimento all'accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto, è applicabile il "nuovo redditometro" che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

conseguito, è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato. In particolare, si segnala che:

- i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza;
- le spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate voluttuarie ovvero "di base";
- assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno preso in esame, con l'esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art. 10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- resta ferma in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d'imposta), lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più 25%).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'apposito Decreto attuativo.

### **CONTROLLO DELLE IMPRESE (art. 23)**

Le imprese che cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio saranno inserite in una lista di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonché dell'INPS.

### **CONTROLLO DELLE IMPRESE "IN PERDITA" (art. 24)**

Particolare attenzione nella programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle "imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta".

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

## **RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI (art. 25)**

A decorrere dall'1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta (si pensi, ad esempio, alle spese relative ad interventi con detrazione del 36% o 55%), la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all'atto dell'accreditamento al beneficiario. In altre parole, i soggetti che eseguiranno operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione/detrazione incasseranno l'importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

L'individuazione dei pagamenti interessati da tale disposizione nonché le specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la certificazione e la dichiarazione delle ritenute operate dalle banche/Poste sono demandati ad uno specifico Provvedimento.

## **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 27)**

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA.

Con apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Contestualmente è prevista l'istituzione di una banca dati dei soggetti IVA che operano in ambito intracomunitario.

## **RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO (art. 29)**

A decorrere dagli atti notificati dall'1.7.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA emessi dall'Agenzia delle Entrate dovranno contenere l'intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso.

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

## **NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 38, comma 4, lett. b)**

È prevista la possibilità, per l'Agente della riscossione, di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

### **BLACK LIST**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il Provvedimento contenente il modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list".

Si evidenzia che per ogni cliente / fornitore "black list" va compilata una "scheda" (modulo) riepilogativa delle operazioni intrattenute nel periodo di riferimento.

Il primo invio interessa i soggetti mensili relativamente alle operazioni di luglio 2010 da effettuare entro il 31.8.2010.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 del DL n. 40/2010, i soggetti passivi IVA italiani hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. "black list", individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

Con il DM 30.3.2010 sono state individuate le modalità ed i termini di effettuazione della predetta comunicazione (Informativa SEAC 20.4.2010, n. 92), demandando ad un successivo Provvedimento l'approvazione del modello.

Ora, con il Provvedimento 28.5.2010, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione in esame.

Il modello in esame va utilizzato dai soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi), che effettuano, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, le seguenti operazioni:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Il modello è composto da un frontespizio e dal quadro A, nel quale riportare per ogni operatore economico i relativi dati anagrafici e le operazioni effettuate con gli stessi.

In altre parole l'elenco si compone, oltre che dal frontespizio, di tanti quadri A quanti sono gli operatori economici per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

La periodicità di presentazione della comunicazione è così individuata:

**TRIMESTRALE:** per i Soggetti che negli ultimi 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000

**MENSILE:** per i Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni (I soggetti tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione della comunicazione con modelli con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l'intero anno).

I soggetti trimestrali che superano il limite (€ 50.000) nel corso di un trimestre devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento.

Per i mesi già trascorsi vanno presentate le singole comunicazioni appositamente contrassegnate, come sopra accennato (con barratura della casella "Variazione di periodicità").

Il modello va presentato esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione.

La comunicazione può essere trasmessa in base alle seguenti alternative:

- direttamente dal contribuente;
- tramite un intermediario abilitato. In tal caso il soggetto incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione contenente l'impegno alla presentazione telematica.

Il modello va utilizzato a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dall'1.7.2010 e pertanto la prima comunicazione, da parte dei soggetti mensili, va eseguita entro il 31.8.2010.

Lo Studio resta A Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti